

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI
PERSONALE INFERMIERISTICO IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA
REGIONALE N. 56 DEL 23 GIUGNO 2021**

L'anno 2021, nel giorno e nel mese dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 (C.F. e P.I.: 06593810481), di seguito denominata "Azienda USL", rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale, nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 Febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate. nella titolarità dell'esercizio della struttura posta in Firenze denominata RSA Madonna Delle Grazie, di seguito denominata "Struttura" o "Gestore", autorizzata ed accreditata con sede legale in Firenze (Fi), P.za Desiderio da Settignano, 6 C.F. 02640920589 e P.IVA 01093201000 nella persona del suo Legale Rappresentante, Madre Maria Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Rappresentante della medesima;

VISTI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8 - ter *"Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie"*;

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;
- l’articolo 19 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”;
- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “*Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009*”;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 995 del 11 ottobre 2016 relativa alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per anziani non auto sufficienti;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018,

n. 2/R, “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”;

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 agosto 2020, n. 86/R, “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;

- le delibere di Giunta Regionale n. 245 del 15 marzo 2021 e n. 289 del 22 marzo 2021: “Articolo 3, commi 5 e 6 della Legge Regionale n. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 22 marzo 2021, n. 12/R, “Modifiche al DPGR 2/R del 9 gennaio 2018: “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 29 marzo 2021 “Approvazione Schema di Accordo in esecuzione delle Ordinanze regionali nn. 89, 93, 98 e 112/2020 per la trasformazione delle Strutture socio-sanitarie in Strutture a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19 e Schema di Accordo contrattuale temporaneo per la riconversione di RSA in struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid-19”;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 56 del 23 giugno 2021: *“Indirizzi alle Azienda USL per garantire all’interno delle RSA le prestazioni infermieristiche in caso di carenza di personale”*;

DATO ATTO

- che l’Ordinanza Presidenziale sopra richiamata ha riconosciuto che in alcune realtà del territorio toscano si è determinato un calo nella disponibilità sul mercato del lavoro del personale infermieristico, con conseguente difficoltà dei soggetti gestori delle strutture residenziali a garantire il rispetto dei parametri previsti dal citato Regolamento n. 2/R/2018;
- che tale carenza può determinare l’interruzione di servizi fondamentali inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza con gravi ripercussioni sugli utenti assistiti e i loro familiari;
- che le Aziende USL competenti per territorio devono garantire, su richiesta delle strutture, la copertura delle prestazioni infermieristiche secondo le carenze riscontrate e previa sottoscrizione di apposita convenzione che dovrà avvenire prima dell’avvio dell’intervento sostitutivo sulla base dell’art. 7 dell’allegato B approvato con DGRT n. 333 del 29.03.2021 e prevedere che il costo delle ore di effettivo impegno del personale infermieristico sarà successivamente fatturato dall’Azienda USL al gestore ;
- il supporto e l’integrazione del personale infermieristico dipendente della Azienda USL, oltre alla effettuazione in orario di lavoro o in regime di lavoro straordinario o di prestazione aggiuntiva, può essere realizzato anche con riferimento all’istituto dell’assegnazione temporanea di personale ex art. 23bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2021;
- che il trattamento economico del personale infermieristico a supporto

continua ad essere corrisposto dalla Azienda USL, ma i relativi oneri sono posti a carico del gestore della struttura in quanto il costo delle ore di effettivo impegno deve essere successivamente fatturato dall'Azienda USL al gestore;

ATTESO

che sono stati disposti interventi eccezionali ed emergenziali che prevedono, nell'interesse pubblico generale, il sostegno del sistema sanitario pubblico regionale alle strutture socio sanitarie accreditate per anziani non auto sufficienti;

CONSIDERATO CHE

- la Struttura RSA è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla LRT n. 41/2005 in conformità al Regolamento 2/R/2018, ovvero secondo la normativa preesistente di riferimento per il settore, rilasciata dal Comune di Firenze (D.D. n. 02352 del 10/03/2008), nonché dell'accreditamento socio sanitario rilasciato dal Comune di Firenze (atto n. 33982 del 24/09/2010 attestato con prot. 31771 del 03/08/2011);
- che la struttura ha segnalato alla competente Zona – Distretto/SdS l'impossibilità del rispetto dei parametri previsti dal Regolamento 2/R/2018 e che sono presenti al momento n. ospiti 30 n. modulo base;
- che la Direzione di Zona/SdS congiuntamente al Dipartimento infermieristico e con il supporto della Commissione Multidisciplinare di vigilanza che ha fornito il proprio parere, ha analizzato la segnalazione della struttura per la verifica dell'effettiva carenza del requisito professionale come orario di lavoro del personale infermieristico per un monte ore settimanali pari a circa n.16 ore necessarie a garantire l'assistenza ai pazienti come numero di ospiti presenti in struttura;

	<ul style="list-style-type: none"> • che il Gestore si impegna ad informare il Dipartimento infermieristico dell'Azienda USL del numero ore settimanali/mensili da ricoprire per cui è necessario il supporto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il Gestore attesta di essere in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e si impegna a fornire al personale dell'Azienda inviato a supporto, informazione sui rischi esistenti in Struttura, e ad impartire anche apposite istruzioni per la prevenzione e la protezione dai rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il Gestore si impegna a rimborsare, previa fatturazione, il costo orario e relativi oneri riflessi del personale dell'Azienda USL inviato in supporto per coprire la carenza sopra riportata; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che l'attivazione dell'intervento sostitutivo ha una durata massima di cinquanta giorni, con possibilità di un rinnovo in relazione al perdurare delle condizioni di insufficienza strutturale del personale in dotazione alla RSA; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il Gestore resta l'unico titolare e responsabile della organizzazione infermieristica ed assistenziale del setting appropriato in RSA; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il Gestore si impegna a bloccare le ammissioni di nuovi ospiti e/o non superare l'attuale numero di persone ad oggi presenti attraverso la segnalazione nel portale della totalità dei posti occupati (semaforo rosso); 	
	TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – PREMESSE	
	Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.	
	Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	
	Oggetto della presente Convenzione sono le finalità, la durata e le modalità di	
	6	

svolgimento dell'integrazione e supporto di unità di personale infermieristico dipendente o nella disponibilità propria dell'Azienda USL che viene destinato alla struttura al fine di coprire la carenza assistenziale rilevata.

Le unità di personale dipendente e/o nella disponibilità della Azienda USL supportano la Struttura sia nei giorni feriali che nei fine settimana (sabato e domenica) e nei giorni festivi infrasettimanali, in turni diurni e notturni,

Art. 3 - FINALITA'

L'intervento sostitutivo sulla base dell'art. 7 dell'allegato B approvato con DGRT n. 333 del 29.03.2021 di integrazione e supporto alla RSA di unità di personale infermieristico dipendente o nella disponibilità propria dell'Azienda USL persegue le seguenti finalità:

- assicurare il supporto assistenziale necessario alla struttura per rispettare i parametri previsti dal Regolamento Regionale n. 2/R/2018 rapportati al numero degli ospiti attualmente presenti in struttura, come risultano nella domanda inoltrata dal legale rappresentante della struttura;
- evitare interruzioni dei servizi fondamentali inseriti nei LEA con ripercussioni sugli utenti assistiti e i loro familiari;
- valorizzare e condividere le diverse esperienze e strumenti tecnico organizzativi innovativi presenti nel SSR, inclusa la sinergia pubblico – privato, al fine di favorire il miglioramento qualitativo della tutela della salute per la popolazione residente e gli utenti in genere;
- sviluppare e condividere con la Struttura strumenti di programmazione e monitoraggio anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari del personale appartenente al SSR ed alle strutture residenziali in una logica di rete di supporto al sistema.

Art. 4 – DURATA

L'intervento sostitutivo dell'Azienda USL ha durata massima di 50 giorni a partire dal giorno 01-08-2021 sino al giorno 19-09-2021. Alla scadenza potrà essere valutata l'eventualità di un rinnovo in relazione al perdurare delle condizioni di insufficienza strutturale del personale in dotazione alla RSA.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SUPPORTO

L'integrazione e supporto di unità di personale infermieristico dipendente o nella disponibilità propria dell'Azienda USL avviene attuando un'organizzazione di appositi turni di lavoro. Acquisite le disponibilità del personale dell'Azienda, i turni sono organizzati dal Gestore della RSA, d'intesa, in cooperazione e coordinamento con la direzione infermieristica dell'Azienda USL operante nella Zona – Distretto/SdS di interesse. Le unità di personale destinate al supporto ed integrazione per lo svolgimento della presente convenzione non comportano la somministrazione di manodopera, né modifica del regime giuridico od economico dei rapporti di lavoro, nel rispetto delle mansioni previste dalla categoria e dal profilo professionale di appartenenza. La partecipazione ai turni del personale dipendente dell'Azienda USL, deve avvenire nel rispetto della normativa sui riposi, ferie e di orario di lavoro il cui controllo è garantito e verificato dall'Azienda USL quale datore di lavoro. Il personale inviato a supporto resta in carico all'Azienda USL di provenienza anche per quanto riguarda i profili disciplinari, mentre il Gestore esercita solo il potere di indirizzo e di gestione operativa esclusivamente per la durata di ciascun turno segnalando alla Direzione infermieristica dell'Azienda eventuali rilevanzze disciplinari o professionali.

Art. 6 – PERSONALE IN SUPPORTO

Il personale inviato dall'Azienda a supporto è individuato in apposita corrispondenza

fra l'Azienda USL e il Gestore, nella quale sono riportati i seguenti dati:

- nominativo del dipendente;
- inquadramento professionale;
- ambito di attività

Art. 7 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

Per le attività infermieristiche svolte dal personale dell'Azienda USL presso la RSA in esecuzione della presente convenzione, la Struttura assume il rischio della responsabilità civile verso terzi (RCT) per eventuali danni causati, senza alcun coinvolgimento o onere economico a carico dell'Azienda Usl e con rinuncia ad ogni rivalsa o regresso nei confronti del personale stesso.

A copertura dei rischi inerenti i servizi svolti e le prestazioni rese dalla Struttura, la stessa dichiara espressamente di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e ritenuti congrui, nonché di polizza assicurativa a copertura del rischio RC e incendio fabbricati e di copertura per infortuni dipendenti ai sensi di legge, esonerando espressamente la Azienda USL ed i suoi dipendenti ed operatori da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

Con riguardo all'assicurazione contro i rischi di infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività lavorativa svolta durante i turni dal personale in assegnazione funzionale, si rinvia alla copertura garantita dall'Azienda USL quale datore di lavoro attraverso l'INAIL, fermo restando che il Gestore è obbligato al rispetto dell'attuazione, presso la Struttura normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e comunicare con immediatezza qualsiasi infortunio avvenuto al dipendente dell'Azienda in occasione delle attività presso la RSA al fine di consentire la tempestiva ed obbligatoria denuncia assicurativa da parte dell'Azienda USL datore di

Lavoro.

La struttura dichiara inoltre, assumendone l'integrale responsabilità, che tutto il proprio personale e/o quello presso di essa impiegato sulla base di eventuali contratti di servizio è assicurato presso l'Inail per lo svolgimento delle prestazioni di ciascun profilo, mansione e competenza e che sia essa che i propri fornitori sono in regola con i relativi pagamenti contributivi.

Art. 8 - SICUREZZA

La Struttura garantisce che le attività di cui alla presente convenzione siano svolte nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81/2008).

Il Gestore della Struttura fornisce ogni informazione e adotta ogni misura di prevenzione e protezione a tutela del personale dell'Azienda USL inviato supporto durante i turni di lavoro, compresa l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione di protezione presenti negli specifici ambienti dedicati alle attività di interesse. La fornitura dei DPI è a carico della Struttura, così come qualsiasi strumento necessario all'esecuzione del lavoro, comprese le misure di antincendio e di gestione delle emergenze previste dal D.Lgs, 81/2008 e ss.mm. Tali DPI devono essere forniti con riferimento all'esito della valutazione dei rischi specifici connesse alle attività svolte all'interno della struttura e rispondenti ai requisiti previsti dalle relative norme tecniche di riferimento.

Su richiesta del Medico Competente dell'Azienda USL datore di lavoro, la Struttura provvede a fornire ogni informazione, documentazione o elemento utile a consentire l'eventuale integrazione della "sorveglianza sanitaria".

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione le parti danno reciproco atto dell'obbligo di osservanza del segreto professionale e della massima riservatezza.

Ambedue le parti contraenti sono Autonomi Titolari del trattamento dei dati ed effettuano i trattamenti per le finalità strettamente correlate all'esecuzione della presente Convenzione, con modalità cartacea ed informatizzata. Le Parti danno inoltre atto di essere state informate ai sensi dell'art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che con la sottoscrizione della presente Convenzione acconsentono al trattamento dei propri dati personali.

Il Gestore della Struttura è il titolare del trattamento di tutti i dati che il personale in assegnazione funzionale può trattare durante l'esecuzione dei turni. Il Responsabile del trattamento è il preposto del Gestore, mentre il personale in assegnazione funzionale è individuato e nominato dal Responsabile quale incaricato al trattamento, previa consegna da parte del Responsabile delle necessarie istruzioni ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni in materia di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo 2016/679".

Art. 10 – ONERI – RIMBORSO – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Premesso che il personale in supporto resta dipendente dell'Azienda USL, ne consegue che il relativo trattamento economico retributivo e contributivo per il personale del Comparto Sanità, oppure le tariffe per l'attività in regime di prestazione aggiuntiva, continua ad essere corrisposto dall'Azienda USL, ma i relativi oneri, diretti ed indiretti, sono posti a carico del Gestore della Struttura in quanto il costo delle ore di effettivo impegno in struttura sarà fatturato dalla Azienda USL al Gestore.

A tal fine, la Zona – Distretto invia alla Struttura, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui i dipendenti sono stati inviati in assegnazione funzionale

temporanea, un prospetto riepilogativo mensile con i nominativi, le qualifiche, il numero di ore effettuate dal personale della Azienda USL e il costo orario di ciascuno di loro in base all'inquadramento professionale, alla fascia economica, all'istituto contrattuale in ragione del quale hanno reso le ore di assistenza. Il prospetto evidenzia in calce il totale derivante dalla moltiplicazione del numero delle ore per il costo orario cosicché il risultato finale costituisce l'importo finale che verrà fatturato dall'Azienda USL al Gestore.

Contestualmente, l'Azienda USL provvede ad emettere fattura elettronica per addebitare al Gestore il suddetto importo.

La Struttura è tenuta a pagare gli importi fatturati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte della Azienda USL. Nel caso in cui la Struttura risulti già creditrice nei confronti dell'Azienda USL le suddette fatture saranno portate automaticamente in compensazione.

Art. 11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, ciascuna delle parti può intimare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte di adempiere in un termine non inferiore a 15 gg. o, in caso di motivata urgenza, in un termine inferiore, purché congruo in relazione all'adempimento da effettuare. La parte che riceve la diffida ad adempiere può presentare entro lo stesso termine le sue eventuali controdeduzioni.

Ove le controdeduzioni non siano accolte e la parte non abbia adempiuto, il contratto s'intende risolto di diritto. Resta fermo il risarcimento del danno.

Ove, per ragioni di pubblico servizio, l'Azienda USL ritenga che il contratto non possa essere risolto, le parti potranno comunque contestare i reciproci inadempimenti ai fini del risarcimento del danno.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Struttura che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 14 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in unico originale, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica, oppure con firma analogica tradizionale, in tal caso su due originali.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Morello Marchese

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GESTORE/STRUTTURA

Madre Maria Palumbo